

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

**PRESIDENTE.** L'onorevole Malatesta ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**MALATESTA.** Ho l'onore di raccomandare alla Camera la petizione 1109, colla quale i comuni di Vignola, Savignano, Guiglia e Zocca, della provincia di Modena, chiedono che la strada provinciale da Vignola a Porretta sia compresa fra quelle contemplate nella seconda serie del progetto di legge numero 50, *Strade nelle provincie che più difettano di viabilità.*

Questa strada fu dichiarata di pubblica utilità dal Governo del dittatore Farini fin nel 1860, col l'obbligo nello Stato di concorrere alla sua esecuzione.

Due terzi di questa strada sono già stati eseguiti a totale carico di questi comuni, i quali, dopo i moltissimi sacrifici sostenuti, sono esausti, sposati, e trovansi nell'assoluta impossibilità di portarla a compimento colle sole loro forze, ed è per ciò che vengono ora a reclamare quel concorso che dal Governo fu loro promesso; e che è loro dovuto.

Quindi prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione, e di volerne ordinare lo invio alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge n° 50.

(La Camera approva.)

**CARANTI.** Vorrei pregare la Camera di consentire che la petizione che porta il numero 1110, di cui si è letto testè il sunto e colla quale i rappresentanti dei magazzini generali sottopongono alla saviezza del Parlamento alcune loro proposte, mercè le quali potrebbe divenire più proficua e più gradita al commercio la istituzione dei magazzini generali stessa, venga inviata a quella Commissione la quale, quanto prima, deve riferire sul progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la creazione dei punti franchi.

(La Camera approva.)

**SULIS.** Prego la Camera di voler consentire l'urgenza alla petizione 1111. Il comune di Monti, in Sardegna, il quale è gravato della imposta prediale per oltre 62,000 lire, e che non ha, per la contraddizione del demanio, la libera disposizione del suo patrimonio territoriale, è stato anche di recente minacciato, a causa degli arretrati d'imposta, della vendita del prato comunale, dell'unico, cioè, stabile libero che gli rimanga. Siccome le rimostranze in via amministrativa da lui fatte non ebbero felice esito, ricorre con questa petizione alla Camera.

Io domando che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo, per affari particolari: l'onorevole Larussa, di un mese e l'onorevole Franzì per 15 giorni; gli onorevoli Berti Ludovico e Fusco, di giorni 8; l'onorevole Rega, di 5; l'onorevole Pepe, di 4; gli onorevoli Mariotti e Ceruti, di 3; gli onorevoli Fabbriotti, Chiari, Spaventa Bertrando, Morelli Donato, Stocco, Nobili, Tonarelli, Scillitani, Grella, Marselli e Barsanti, di giorni 8.

Per motivi di salute, gli onorevoli Mantegazza, Minervini, Mancini, Baccelli Guido, Pains e Busacca, ne domandano uno di giorni 10; l'onorevole Germanetti, di giorni 15.

(Sono accordati.)

#### VOTAZIONE SOPRA CINQUE SCHEMI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Modificazioni delle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874;

Delimitazione della frontiera fra l'Italia e la Francia dentro la galleria del Cenisio;

Proroga dei termini per la vendita dei beni adempribili appartenenti ai comuni della Sardegna;

Modificazione delle leggi relative alle giubilazioni militari.

I due primi schemi di legge non hanno potuto essere votati ieri l'altro per difetto di numero.

Si procederà all'appello nominale, e si lasceranno le urne aperte, onde gli onorevoli nostri colleghi che venissero più tardi, possano prendere parte alla votazione. I segretari terranno nota dei votanti.

(Si procede all'appello nominale.)

#### LETTURA D'UNA PROPOSTA DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Annuncio alla Camera che gli uffici hanno autorizzata la lettura d'un progetto di legge presentato dall'onorevole Corte. Ne do lettura:

« Art. 1. Sono abrogati gli articoli 8 e 110 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1875.

« Art. 2. Gli agenti del Governo, senza eccezione, sono civilmente responsabili verso i cittadini di ogni violazione di legge commessa a danno dei medesimi.

« Il giudizio avrà luogo dinanzi ai tribunali ordinari e secondo le norme ordinarie di procedura. »